

Criticità applicative del D. M. 161/2012

Redazione

Ing. F. Busseti

Revisione

Dr. Domenico GRAMEGNA



Direzione Scientifica

UOC Acqua & Suolo

Corso Trieste 27 - 70126 Bari

www.arpa.puglia.it

acqua.suolo@arpa.puglia.it

tel. 080 5460205 – fax 080 5460107

Responsabile del Servizio

Dott. Domenico Gramegna

14/06/2013



Premessa - Campo di applicazione e finalità

Ricorso associazioni di categoria

Le finalità del DM 161/12 orientate a incrementare la riduzione dei rifiuti all'origine, in realtà si scontra con la complessità delle procedure amministrative. Le associazioni lamentano in particolare:

- tempi non compatibili con i titoli abilitativi comunali (90 gg per presentazione PdU e per ogni modifica)
- Derubricazione dalla categoria di sottoprodotto su base temporale
- Assimilazione ai sensi dell'art. 3 ai grandi cantieri di quelli piccoli e medi (< 6000mc)

A luglio 2013 si esprimerà il TAR Lazio sulla validità del DM 161/2012


Interpretazione «Dr. Santoloci»

Applicabilità del decreto solo ad opere pubbliche

In base al riferimento diretto al Decreto 163/06 ed alla definizione di «opera».

Tale interpretazione non è condivisa da ISPRA.

Possibile gestione dei materiali da scavo



Esclusioni 1/2

Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall'art. 185, comma 1, lettera c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i. è escluso dall'applicazione del DM 161/2012.

"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"

A partire dal 28 gennaio 2009, quindi, le terre e rocce da scavo sono da considerarsi **escluse dal campo di applicazione della Parte IV** del Codice ambientale nel caso si verifichino contemporaneamente tre condizioni:

- a) presenza di **suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale;
- b) materiale escavato nel corso di **attività di costruzione**;
- c) materiale utilizzato a fini di **costruzione allo stato naturale nello stesso sito**.

Onere di
dimostrazione
del proponente

La piena validità di tale esclusione è stata confermata dal Ministero Ambiente (con la nota 36288 del 14/11/2012) ad uno specifico quesito dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria.

Esclusioni 2/2

I sedimenti in acque superficiali ai sensi dall'art. 185, comma 3 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. sono esclusi dall'applicazione del DM 161/2012.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

A partire dal 28 gennaio 2009, quindi, le terre e rocce da scavo sono da considerarsi **escluse dal campo di applicazione della Parte IV** del Codice ambientale nel caso si verificano contemporaneamente tre condizioni:

- a) presenza di **materiale non pericoloso (circolare pericolosità rifiuti)**;
- b) materiale escavato nel corso di **attività di prevenzione**;
- c) In base al comma 4 dell'art 185. l'esclusione non è valida se il materiale non è utilizzato nello **stesso sito**.

Campo di applicazione DM 161/12

Articolo 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione

1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo

"materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
- I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

"opera": il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

Sarebbe stato utile specificare un limite quantitativo in % peso come per il riporto, piuttosto che il riferimento alle concentrazioni

Campo di applicazione DM 161/12

Congruità del DM 161/12 con l'art. 266 c. 7 del D. lgs. 152/06 relativo ai materiali originati dalle attività di scavo in cantieri di piccole-medie dimensioni (meno di 6.000 mc di scavo)

Ministero con la nota 36288 del 14/11/2012, fa che riportare il testo dell'art.266, comma 7 della norma, ribadendo che le procedure semplificate saranno in vigore solo quando uscirà l'apposito Decreto previsto dall'art. 266; il Consiglio di Stato aveva infatti imposto lo stralcio delle norme semplificate, inizialmente inserite nella prima versione del Decreto poi divenuto 161/2012, ritenendo che servisse una norma apposita.

Non essendoci procedure *semplificate*, si applicano quelle *normali*.

Le procedure normali sono al momento definite dal DM 161/2012, in quanto né le definizioni (art. 1), né le finalità (art. 2) né gli ambiti di applicazione ed esclusione (art. 3) del DM 161/2012 escludono dall'applicazione dello stesso DM i cantieri di piccola o media dimensione.


Il ruolo dell'ARPA

Il DM 161/2012 attribuisce alle Arpa dei ruoli specifici, per alcuni dei quali è previsto che i costi delle attività svolte vengano posti a carico del soggetto proponente, cioè di chi presenta o deve presentare il Piano di Utilizzo.


Nei primi tre casi sotto elencati, l'Arpa porrà a carico del proponente i costi relativi a pareri, sopralluoghi, campionamenti e analisi, secondo il tariffario nazionale definito ai sensi dell'art. 4

Le attività dell'Arpa possono consistere:


- in espressione di **pareri tecnici** (su Piano di Utilizzo, Piano di Accertamento e possibile riutilizzo da siti in bonifica) espressi su documentazione presentata dal proponente;
- in **sopralluoghi** conoscitivi e **campionamenti in contraddittorio**;
- in **analisi di validazione** (si è considerato opportuno che, almeno in una prima fase, Arpa conduca direttamente solo un certo numero di analisi eseguite a validazione delle attività di caratterizzazione a carico del proponente, ritenendo difficilmente attuabile un ruolo analitico più consistente da parte dei laboratori Arpa);
- espressione di **pareri tecnici finali** espressi, oltre che sulla documentazione inizialmente fornita dal proponente, anche sulle analisi integrative e su quelle di validazione condotte dall'Arpa.



Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Procedura ordinaria



Procedura
ordinaria



Le casistiche in base alle quali l'intervento di ARPA può essere richiesto non sono specificate dettagliatamente.

Possibili priorità di intervento :

- presenza di **attività industriali o artigianali** (in essere o **dismesse**),
- presenza di **serbatoi o cisterne interrato**, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengano o abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni,
- presenza di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante **ricaduta delle emissioni in atmosfera** posti entro una distanza limitata dal sito.
- presenza di **strutture viarie di grande traffico**, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche, situate a distanza inferiore a 20 metri

Linee Guida ISPRA??

Applicazione della disciplina terre e rocce in ambito di sito contaminato - art. 5 comma 5 DM 161/12


Lo scavo per la realizzazione della bonifica non rientra nella definizione di opera da cui si può generare materiali da scavo, infatti il punto a) del DM 161/12 rimanda all'art. 3 del d.lgs. 163/2006; detto articolo per definizione di lavori rinvia all'allegato 1. Detto allegato riporta le sole voci del regolamento CEE n. 3037/90 ricadenti nella sezione F – Costruzioni voce 45, mentre le attività di bonifica dei siti contaminati viene riportata dal medesimo regolamento nella sezione O - voce 90.03 (pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente)

Il comma 7 art. 242 del D.lgs. 152/1206, nell'autorizzazione di un progetto di bonifica, cita espressamente la gestione delle terre e rocce da scavo ma "all'interno dell'area oggetto dell'intervento". Dunque all'interno di un sito oggetto di procedimento di bonifica **le terre e rocce da scavo, eventualmente generate in ambito di intervento di bonifica potranno essere utilizzate all'interno del perimetro del sito in bonifica nell'ambito delle previsioni del progetto di bonifica stesso**

Eventuali terre e rocce da scavo potranno essere utilizzate **all'esterno del sito** secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del DM 161/12 solo alle seguenti condizioni:


- le terre e rocce da scavo siano riferibili alla **realizzazione di un opera** secondo quanto suddetto e dunque non solo esclusivamente allo scavo di bonifica;
- **rispettino le CSC** secondo la destinazione d'uso sia del sito di produzione che di quello di destino;
- in presenza di **riporto** il materiale scavato e riutilizzato non deve superare il **20% in massa di materiale antropico**;

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Da siti oggetto di bonifica



Terre e rocce da scavo - Barberis 19/10/2012

Applicazione della disciplina terre e rocce in ambito di sito contaminato - art. 5 comma 5 DM 161/12



Ai sensi del comma 5, ARPA :

- comunica se i **“valori riscontrati per tutti gli elementi ed i composti di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta del d.lgs. 152/06”** superino le CSC;


In senso letterale non si tratta di una normale attività di verifica/validazione da parte di ARPA ma di vera e propria caratterizzazione (proposta validazione 20% campioni)


- Individua **i requisiti di cui all’art. 4** comma 1 lettera d) (parametri analitici, ma anche prassi operative...)

la caratterizzazione delle terre e rocce dovrebbe essere finalizzata alla ricerca dei contaminanti indicatori del sito indicati dall’indagine preliminare e/o dalla caratterizzazione.

- entro **60 gg** dalla data della richiesta, comunica i risultati dell’indagine al proponente, il quale, successivamente, può presentare il Piano di Utilizzo.

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Valori di fondo superiori a CSC





Le attività ed i documenti relativi al piano di Accertamento dei Valori di Fondo Naturale, in contraddittorio con ARPA, sono effettuate in **fase di predisposizione del Piano di Utilizzo**. Il DM 161 non stabilisce dei limiti temporali per la conclusione di tale procedura che è contestuale alla predisposizione del Piano di Utilizzo.

La procedura per stabilire il fondo naturale è molto complessa e non è specificato un limite temporale per questa attività

La definizione di fondo naturale contrasta con i parametri della tabella 4.1

Arsenico	Cadmio
Cobalto	Nichel
Piombo	Rame
Zinco	Mercurio
Idrocarburi C>12	Cromo totale
Cromo VI	Amianto
BTEX*	IPA*


La procedura per limiti temporali e tecnici appare difficilmente applicabile

Quantificazione dei campioni

TERRE E ROCCE DA SCAVO

- Superficie: 40.000 mq, movimentazione 100.000 mc (prof. 2.5 m)

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 mq	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 mq	3 + 1 ogni 2.500 mq
Oltre i 10.000 mq	7 + 1 ogni 5.000 mq



STIMA: ~ 83 campioni !

- **TERRE E ROCCE:** per un'opera sulla stessa superficie **devo** indagare **13** punti (39 *campioni*) con il DM 161/12.
- Inoltre dall'Al.5 (PIANO DI UTILIZZO) prevede la caratterizzazione dei siti di **destinazione** e **intermedi**. Quindi?
Supponiamo per semplicità un rilevato in sito di destino di 40.000 mq (*altri 13 punti – 13-26-39 campioni?*) e un deposito intermedio (*un campione ogni cumulo da ~4000 mc = 25 cumuli → 15 campioni, secondo formula*).
Non bisogna dimenticare l'eventuale contraddittorio con ARPA (stima 10% dei campioni, almeno 3). Per un totale di...

Problematiche relative al riporto

La valutazione del 20% del materiale antropico presente nel riporto è una delle criticità più sentite, a tal fine si chiarisce innanzitutto che il 20% come riportato nell'All. 4 è da riferirsi alla massa e dunque direttamente riconducibile **al peso di volume**.

Si ritiene dunque che il 20% possa essere espresso come il rapporto tra il peso del materiale antropico ed il peso dell'intero campione. La definizione del suddetto rapporto incontra una serie di difficoltà operative, quali:

- il **numero di incrementi** per la formazione del campione medio in relazione alla rappresentatività che lo stesso deve avere rispetto ai 3.000/5.000 m³ in cumulo previsti o l'equivalente in banco;
- la quantità di materiale che compone il campione da sottoporre a valutazione in relazione alla pezzatura del materiale antropico;
- il rapporto di **influenza all'eventuale presenza di acqua** (umidità);
- la separazione del materiale antropico rispetto a quello naturale in funzione della granulometria;
- tolleranza di piccole frazioni di materiali deperibili.

I campionamenti anche per il riporto prevedono di escludere la frazione con granulometria > 2cm ed analizzare la frazione minore di 2mm (procedura per terreni).

ISPRA rileva che in questo modo non si può valutare il contributo dei materiali antropici costituiti proprio da frazioni litoidi e grossolane (opportunità di utilizzare procedure per rifiuti).

Falda Affiorante

*«A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di **riempimenti e reinterri**, ad esempio ritombamento di cave, **in condizioni di falda affiorante o subaffiorante**, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale **si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco** materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla **colonna A della Tabella 1**, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.».*

Che cosa vuole dirci la norma? Che per i nuovi siti contaminati in aree industriali con falda superficiale devo avere colonna A?

Allegato 6 - Documento di trasporto

È difficilmente attuabile quanto previsto dal decreto :

*«**Preventivamente al trasporto** del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato».*

*Qualora intervengano delle **modifiche, queste dovranno essere comunicate** tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.»*

«un modulo per ogni automezzo» (e per ogni carico)



Devono essere previste modalità maggiormente praticabili dalle ditte trasportatrici

Materiale da scavo e dragaggi

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero **l'art. 5, comma 11-bis**, della legge n. **84 del 1994 e s.m.i.**

IL DM 161/12 si sovrappone alla legge 84/94 nei casi in cui il materiale sia prodotto a seguito di una realizzazione di un'opera (per esempio nuova banchina di un porto).

Non è specificato il numero di campioni da effettuare per tali interventi in fase di caratterizzazione progettuale.

Possibili scenari

- Sentenza del TAR Lazio (Luglio 2013)
- Linee guida ISPRA
- Emanazione Decreto per piccoli cantieri



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !

bibliografia:

Fabio Todarello, Alice Colleoni – Gli ostacoli al riutilizzo di materiali da scavo dopo l'entrata in vigore di DM 161/2012;
Rivista Rifiuti n. 204 marzo 2013

Santoloci M. Vattani V. – La nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo delineata dal D.M. 10 agosto 2012 n. 161; *Diritto all'ambiente* 19/12/2012 (www.dirittoambiente.net)

Renzo Barberis, ARPA Piemonte - Le procedure di caratterizzazione e controllo e il ruolo dell'Arpa, *presentazione ordine Geologi* 19/05/2013

ARPA FVG - Terre e rocce da scavo d.M. 161/2012 – allegati; Considerazioni tecniche e criticità; *presentazione CCIAA Trieste* 22/11/2012